

## PREMESSA

La pubblicazione di questo volume si inserisce nell'ambito di una più ampia ricerca che, ormai da tempo, conduco sui *libri ad edictum* di Paolo<sup>1</sup>. Da qui l'idea, maturata nel corso dell'estate 2022, di considerare anche i *Brevium [ad edictum] libri XXIII*, opera di difficile inquadramento, della quale sopravvivono solo pochi frammenti e, finora, non resa oggetto di approfondimenti di carattere monografico.

Il testo del lavoro che qui si pubblica non è stato, al momento, sottoposto al vaglio scientifico del Prof. Aldo Schiavone, né a quello del *Senior Staff* del Progetto *Scriptores iuris Romani* dell'European Research Council<sup>2</sup>. A questo Progetto, tuttavia, il volume in qualche modo si ricollega, nella sua genesi e nelle intenzioni dell'autore, condividendone appieno le scelte di carattere metodologico e gli obiettivi<sup>3</sup>.

Al Prof. Aldo Schiavone desidero qui rivolgere un sentito ringraziamento per l'entusiasmo e la generosità con cui, nel corso di questi anni, ha guidato le ricerche svolte nell'ambito del Progetto, offrendo un nobile esempio di vero impegno accademico.

i.p.

Bologna, dicembre 2022

---

<sup>1</sup> Cfr. Pontoriero 2013; Id. 2018b, 146-192; Id. 2022, 223-245.

<sup>2</sup> Advanced Grant 2014 / 670436.

<sup>3</sup> Cfr. Schiavone 2017, 1-9 (= 2022, 3-11).



# I

## INTRODUZIONE



## I BREVIUM [AD EDICTUM] LIBRI XXIII

### 1. Il titolo dell'opera e la questione della sua genuinità

I commissari di Giustiniano hanno impiegato per la redazione del Digesto quattordici frammenti di un'opera paolina, denominata nell'*Index Florentinus*, XXV.4, *brebion βιβλία εἴκοσι τρία*<sup>1</sup>. Di questi frammenti, i primi nove recano nell'*inscriptio*, con riferimento all'opera, dopo la consueta menzione del nome del giurista e l'indicazione del libro, la denominazione *brevium*<sup>2</sup>. A partire dal ventisettesimo libro del Digesto, le *inscriptiones* dei rimanenti cinque frammenti impiegati dai compilatori contengono, anziché il termine *brevium*, la diversa indicazione *brevis edicti*<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. Karlowa 1885, 635-636; Lenel 1889.I, 955, n. 1; Schulz 1946, 195 (= 1961, 243 [= 1975, 350]). Si veda al riguardo anche Wieacker 1959, 64-65, con l'avvertenza che è frutto di una svista e non sussiste «die geringfügige Abweichung der Buchzahl (im Index 23, in den Digesten mehr als 26)» segnalata dall'autore. In proposito, v. già Cossa 2020, 375, nt. 44. Gli escerti contenuti nel Digesto sono ricavati dal terzo, sesto, settimo, ottavo e sedicesimo libro dell'opera (cfr. *infra*, ntt. 2-3). L'*inscriptio* di Vat. 310 [F. 17] conferma l'indicazione dell'*Index Florentinus* (v. *infra*, nt. 4) e non è, pertanto, accettabile la proposta di correzione formulata da Martín Minguijón 2013, 169: *libri XVI brevium*. Sull'*Index*, v. Rotondi 1922, 298-339 (= 1925, 91-126); Mantovani 1987, 135-141; Martín Minguijón 2013, 129-175; nella più recente letteratura, cfr. Cossa 2018, 285-300 e 496-543 e, da ultima, Pezzato 2022, 1-14.

<sup>2</sup> Paul. 3 *brev.*, D. 4.6.8 [F. 3]; Paul. 6 *brev.*, D. 13.5.22 [F. 4]; Paul. 6 *brev.*, D. 13.7.21 [F. 5]; Paul. 6 *brev.*, D. 14.1.6 [F. 6]; Paul. 6 *brev.*, D. 16.1.12 [F. 7]; Paul. 7 *brev.*, D. 25.1.13 [F. 8]; Paul. 7 *brev.*, D. 25.2.12 [F. 9]; Paul. 8 *brev.*, D. 26.2.21 [F.10]; Paul. 8 *brev.*, D. 26.7.14 [F. 11]. Cfr. per tutti Reinoso-Barbero 2010, 119 e 139.

<sup>3</sup> Paul. 8 *brev. ed.*, D. 27.3.10 [F. 12]; Paul. 8 *brev. ed.*, D. 27.3.12 [F. 13]; Paul. 16 *brev. ed.*, D. 50.16.55 [F. 14]; Paul. 16 *brev. ed.*, D. 42.5.26 [F. 15]; Paul. 16 *brev. ed.*, D. 50.17.148 [F. 16]. Cfr. ancora Reinoso-Barbero 2010, 153-154, il quale ritiene, con riferimento all'opera qui considerata (e ad un consistente gruppo di altre opere giurisprudenziali), che le differenze individuabili nell'indicazione delle *inscriptiones* non possano: «proceder de un mero error de transcripción. En la mayoría de los casos, el error queda

Il quadro della nostra conoscenza di quest'opera giurisprudenziale è completato da due escerti, entrambi traditi dai *Fragmenta Vaticana*, che, invece, contengono nell'*inscriptio* l'indicazione *ad edictum de brevibus*<sup>4</sup>. L'opera è pure menzionata come *brev(ium)*, con la variante *breb(ium)*, in *PSI XIII* 1348, attraverso due rinvii, piuttosto circostanziati, a definizioni contenute nel secondo libro<sup>5</sup>.

---

excluido, sobre todo, por el gran número de veces que se repite. Debe tenerse en cuenta además que en no pocos textos es  $F^2$  el responsable de la anomalía, lo que implica una corrección consciente». Lo stesso autore osserva come l'analisi delle *inscriptiones* potrebbe portare ad una migliore conoscenza della storia editoriale di alcune opere e del metodo utilizzato dai compilatori per la redazione del Digesto. Per la segnalazione di altre anomalie nelle *inscriptiones* contenute nella *littera Florentina*, v. Reinoso-Barbero 2010b, 397-408. Per esempi relativi alla tradizione medievale, cfr. Id. 2008, 1-18. Sul tema, con particolare riferimento all'indirizzo storiografico che dall'esistenza di tali anomalie traeva argomenti per sostenere la teoria del Predigesto, o dei Predigesti, v. anche le attente considerazioni di Lambertini 2020, 61-80.

<sup>4</sup>Vat. 310: *Paulus libro XXIII ad edictum de brevibus* [F. 17]; Vat. 311: *Item* [F. 17]. Sulla denominazione impiegata dai *Fragmenta Vaticana*, si veda il dubbio espresso da Karlowa 1885, 636, seguito da Lenel 1889.I, 955, n. 1: «de (i. e. ex?) *brevibus*». La palinogenesi leneliana costruisce un unico frammento palinogenetico attraverso i due escerti contenuti nei *Fragmenta Vaticana* (Paul. 41). La scelta appare condivisibile, nonostante la scelta del compilatore dei *Fragmenta Vaticana* di corredare Vat. 311 di una separata *inscriptio*, per l'assai evidente connessione tematica della trattazione.

<sup>5</sup>Cfr. Sierl 1960, 8-9, rispettivamente, nn. XIX-XX. *PSI XIII* 1348 riporta una collezione pregiustiniana di definizioni giuridiche, databile al V o al VI secolo, nota, secondo la denominazione suggerita da Schulz, 1946, 308 (= 1961, 389 [= 1975, 551]), come *Collectio definitionum*. Il contenuto dei frammenti papiracei venne reso noto per la prima volta da Segrè 1930, 421-438, che ne offrì solo una trascrizione diplomatica in maiuscole. La def.  $\overline{\kappa\eta}$  (= XXVIII) [F. 1] ha ad oggetto il lemma *negotium*. Schulz 1941, 64-65, osservando come Paul. 3 *brev.*, D. 4.6.8 [F. 3] abbia ad oggetto l'editto *Ex quibus causis maiores viginti quinque annis in integrum restituntur* (E. 44) ha ipotizzato che la citazione della *Collectio* avesse riguardo all'editto *De negotiis gestis* (E. 35). La congettura è accolta da Arangio-Ruiz 1953, 206-207 (= 1974, 402). In relazione alla seconda citazione, def.  $\overline{\kappa\theta}$  (= XXIX) [F. 2], Segrè 1930, 428, ha ipotizzato un riferimento all'editto *De eo quod certo loco dari oportet* (E. 96). Di diverso avviso Arangio-Ruiz 1953, 206-207 (= 1974, 402), che propende a individuare il rinvio a una rubrica *De eo q(uod) [legari potest]* con riferimenti al *mundus muliebris* e all'*argentum*. La tesi di Segrè non può essere accolta perché, come abbiamo già potuto constatare, la trattazione del giurista prende in considerazione nel terzo libro la *restitutio in integrum* dei maggiori di venticinque anni. Non persuade, alla luce di identiche considerazioni relative alla struttura dell'editto oggetto di commento, neanche la proposta avanzata da Arangio Ruiz. Per un'accurata analisi delle due citazioni del secondo libro, v. ora Battaglia 2017, 205-209 (= 2018, 114-117), il quale ipotizza che l'ultima possa invece riguardare l'editto *Quod metus causa gestum erit* (E.

La prevalenza dell'indicazione *brevium* nelle *inscriptiones* del Digesto, suffragata dal riscontro fornito dall'*Index Florentinus*, giustifica la scelta di Otto Lenel di denominare l'opera *Brevium [ad edictum] libri XXIII*, soluzione alla quale ritengo senz'altro di attenermi in questo lavoro, anche alla luce delle importanti indicazioni provenienti da *PSI XIII* 1348<sup>6</sup>.

In relazione al significato assunto dalla denominazione dell'opera, deve essere preliminarmente ricordato che l'ipotesi formulata nel 1916 da Hugo Krüger, secondo cui i *Brevium [ad edictum] libri XXIII* di Paolo, come, del resto, gli *ad edictum monitorium libri VI* di Callistrato, sarebbero stati destinati a commentare i c.d. editti di riferimento ad altre fonti, *leges, senatus consulta* o costituzioni imperiali, è stata validamente confutata da Fritz Schulz, con l'osservazione secondo cui: «It cannot be proved, even with a show of probability, that *edicta brevia* was a classical name for these edicts, and still less that they were collected into a separate group and commented on together»<sup>7</sup>.

La tesi secondo cui la denominazione dell'opera avrebbe indicato il commento ad un particolare genere di editti (*brevia edicta*), peraltro identificati con gli *edicta* c.d. *monitoria*, era stata in precedenza sostenuta da Jacques Cujas e, sia pure con maggiore cautela, stante il carattere estremamente congetturale della ricostruzione proposta, da Johann Gottlieb Heinecke<sup>8</sup>. In

---

39), sottolineando, condivisibilmente, che «in ogni caso occorre tenere in considerazione il dato palinogenetico (< E. 44)». Sulla *Collectio definitionum*, v. da ultimo Liebs 2018, 9-10.

<sup>6</sup>Cfr. Lenel 1889.I, 955. Decisamente orientato in questo senso è già Karlowa 1885, 636: «Die korrekteste Bezeichnung scheint die des *Index* und der *Inskriptionen* der 28 ersten Bücher der *Digesten* zu sein». Secondo lo stesso autore, l'altra denominazione proposta dal Digesto si riferisce, comunque, alla brevità non dell'editto, ma del suo commento. Sul punto, v. anche Wieacker 1959, 87. Secondo Stein 1960, 480, l'esatto titolo dell'opera è molto dubbio. Non prendono posizione sulla denominazione, limitandosi a dar conto di entrambe le varianti contenute nelle *inscriptiones* del Digesto, le più risalenti palinogenesi offerte da Labittus 1557, f. 73 v. e Hommelus 1767, 4.

<sup>7</sup>Cfr. Krüger 1916, 231 e 301-311. Per la critica di quest'opinione, che investe anche la prospettazione dell'autore relativa ai *libri ad edictum monitorium* di Callistrato, v. Schulz 1946, 193-194 e 195 (= 1961, 238-239 e 243 [= 1975, 344-345 e 350]), seguito da Guarino 1951, 174 (= 1994, 258). Sulla denominazione e sui caratteri del commento di Callistrato, v. Karlowa 1885, 635 e Bonini 1964, 19-21. Sulla questione, nella letteratura più recente, cfr. anche Stolfi 2002.I, 6-7, nt. 5 e Puliatti 2020, 66 e nt. 5.

<sup>8</sup>Cuiacius 1556, 674 [*Observationum et emendationum libri XXVIII*: XXV.16]. L'autore, dopo aver ricordato la testimonianza di Cicerone, *ad Atticum*, 6.1.15, in cui si fa riferimento alla *brevitas* dell'editto proposto in Cilicia ([...] *breve autem edictum est prop-*

senso contrario si era pronunciato Adolf Friedrich Rudorff, il quale aveva ritenuto, piuttosto, che il riferimento fosse da intendere alla brevità dell'opera, specie se rapportata alla mole del commento paolino all'editto in ben settantotto libri, cui si aggiungono anche i due dedicati all'editto degli edili curuli<sup>9</sup>.

---

*ter hanc meam διαίρεσιν quod duobus generibus edicendum putavi [...]*), osserva: «Quo autem sensu illo loco Cicero dixit *breve edictum*, puta ἐν ἐπιτομῇ conscriptum, ita puto Julium Paulum accepisse, qui brevis edicti scripsit *libros XXIII*. Idemque *monitorium* a Callistrato vocari». Jacques Cujas richiama, altresì, Plin., *epist.*, 5.9.3, in cui si ricorda la *propositio* di un *breve edictum* da parte del pretore Licinio Nepote (*Causa dilationis Nepos praetor, qui legibus quaerit. Proposuerat breve edictum; admonebat accusatores, admonebat reos executurum se quae senatus consulto continerentur* [Causa del rinvio il pretore Nepote, che istruisce la causa. Egli aveva pubblicato un breve editto: ammoniva gli accusatori, ammoniva gli imputati che avrebbe seguito le prescrizioni contenute nel senatoconsulto]) e Tertull., *De anima*, 3.1, in cui si menziona, invece, un *edictum praemonitorium* (ed. Waszink 1947, 4, ll. 35-36: [...] *inde concepit praemonitorium illud edictum*). Sulla questione, cfr. la più ampia discussione di Heineccius 1744, 26-27 [*Historia edictorum, et edicti perpetui*: I.2.12]. Per il tentativo di isolare gli *edicta monitoria* come particolare genere di editti, v. inoltre Brissonius 1583, 310; nonché Id.-Heineccius 1743, v. *Edicta*, 376: «Ac plane edicta quedam fuisse admonitoria, vel monitoria, docuimus [...] quo de genere Callistratum libros sex scripsisse accepimus». Sul riferimento ciceroniano alla *brevitas* dell'editto proposto, v. Martini 1969, 33-38; Mancuso 1983, 421-428, a sostegno della tesi formulata dallo stesso autore circa la difficoltà di considerare esistente un *edictum perpetuum* in età repubblicana, nonché le osservazioni di Maganzani 2007, 2, secondo la quale sarebbe stata riportata «per iscritto soltanto la parte strettamente necessaria alle esigenze degli abitanti della provincia e avendo, per il resto, rinviato al testo corrispondente degli editti urbani». Per Silla 2014, 1-18, il termine farebbe, invece, riferimento alla «chiarezza espositiva», più che ad una effettiva «riduzione dell'editto». Per la testimonianza di Plin., *epist.*, 5.9.3 e sul senatoconsulto *de pecuniis donisve ob causas orandas accipiendis* ivi richiamato: v. Coppola 1994, 189-192; Buongiorno 2010, 219-227; Gulina 2010, 235-236 e nt. 5; nonché Giumetti 2017, 167-171. Con riferimento al significato di *breve edictum*, Solimena 1905, 181, nt. 3, osserva: «trattasi di editti repentini un po' rari. Dalla locuzione pliniana 'breve edictum' non deve dedursi che siavi un *breve edictum* contrapposto all'ordinario editto perpetuo». Per le difficoltà di tradurre l'espressione *qui legibus quaerit*, v. Pulciano 1913, 39-40 e nt. 16.

<sup>9</sup>Cfr. Rudorff 1869, 14-15: «non quasi proprium quoddam edictorum genus contineret, quale Nepoti praetori in cognitione apud Plinium relata adscribitur, vel quasi novas tantum clausulas illustraret, sed ob eam solam causam quod superiores commentarium Paulianum ambitu et copia non exaequat». Il riferimento dell'autore è a Plin., *epist.*, 5.9.3 (cfr. la nota precedente). In senso adesivo rispetto all'ipotesi di Rudorff, v. Karlowa 1885, 636: «Auch hier haben wir es wohl nicht mit irgend welchen besonderen Edikten, welche *brevia edicta* gennant wären, zu thun, sondern, wie Rudorff mit Recht annimmt, mit einem kurzen Kommentar zum Edikt». Merita di essere comunque ricordata anche la posizione

La tesi secondo cui l'espressione *brevia edicta* individuerebbe un particolare genere di editti ricorre nel dibattito scientifico, con alcune varianti: Jean Bertand, escludendo recisamente che l'opera paolina potesse prendere in considerazione l'editto perpetuo composto da Salvio Giuliano, ipotizzò che i *brevia edicta* fossero emanati dal magistrato in corso di causa, come i c.d. *edicta evocatoria* menzionati da Ulpiano<sup>10</sup>. Un altro indirizzo storiografico, che ebbe un certo seguito, identificò i *brevia edicta* oggetto del commento giurisprudenziale con gli editti emanati dai magistrati, una volta venuta meno la possibilità di emanare *edicta perpetua*, a seguito della c.d. codificazione dell'editto<sup>11</sup>.

Secondo Fritz Schulz, l'opera costituirebbe un'epitome postclassica dei *libri ad edictum*, ordinata secondo lo schema dei *digesta*, vale a dire, stando alla prospettazione fornita dallo stesso autore, la materia edittale, che veniva affrontata nei primi ventidue libri, sarebbe stata seguita, nell'ultimo libro, da una sintetica trattazione relativa a *leges, senatusconsulta* e costituzioni imperiali<sup>12</sup>. Questa ricostruzione, tuttavia, non tiene conto del fatto

---

assunta da Buonamici 1900, 73, secondo cui la «parola *Brevis* non è del Trattato, ma dell'Editto, o della parte dell'Editto [...]. Il perché qui non già un compendio, ma non si può altro immaginare fuor che siano state oggetto del nuovo lavoro o le brevi aggiunte o le altre brevi norme, in forma di nuovi Editti pubblicati successivamente dopo l'Editto perpetuo». In senso contrario, v. la radicale critica formulata da Berger 1918, 715.

<sup>10</sup>Bertandus 1617, 104: «Libro octavo quae ad Tutelarum materia pertinebat tractavit. Vocantur autem hi libri aliquando *Brevium*. Quamobrem conijcio brevia Edicta hic collegisse Paulum, id est, quae e re nata, et ut negotia nascebantur, Praetores proponebant: qualia erant Edicta evocatoria, quorum fit mentio ab Ulpiano in l. impuberibus §. Ult. D. de suspect. Tut. [Ulp. 1 *de omn. trib.*, D. 26.10.7.3] et l. nonnumquam D. de iudic. [Ulp. 8 *disp.*, D. 5.1.72]».

<sup>11</sup>Cfr. Haubold 1804, in particolare 237-246; seguito da Puchta 1850, 355 e nt. q e da Graves 1867, 579. A questo indirizzo è riconducibile anche la posizione espressa da Labatut 1868, 345-346 e nt. 1. Su questo orientamento, v. le considerazioni di Cancelli 2010, 6 e 22-23.

<sup>12</sup>Cfr. Schulz 1946, 195 (= 1961, 242 [= 1975, 349-350]). La tesi di quest'ultimo autore è richiamata incidentalmente da Pugliese, 1957, 329 e nt. 43 (= 1959, 312 e nt. 43 [= 1985, 528-529 e nt. 43]), il quale esprime il dubbio che l'opera possa in realtà essere attribuita «allo stesso Paolo o ad allievi della sua scuola». L'autore osserva, inoltre, che: «il problema è simile a quello che si pone per altre opere attribuite a Paolo e formate con materiale di questo giurista, come ad es. per i *libri singulares*». Secondo Wieacker 1959, 65, nt. 37, l'ipotesi di Schulz relativa al carattere apocrifo dell'opera rimane non dimostrata. Segue, invece, l'opinione di Fritz Schulz, secondo cui l'opera sarebbe un'epitome postclassica, non in relazione alla sistematica, Maschi 1976, 681: «Un'altra opera più breve, in ventitrè libri, sempre a commento dell'Editto [...], è da ritenere non originale, ma

che la spiegazione paolina relativa alla *lex Cincia*, contenuta in Vat. 310-311 [F. 17], può senz'altro trovare spazio nel commento alla rubrica edittole *Si quid contra legem senatusve consultum factum esse dicitur* (E. 279), come, del resto e in precedenza rispetto alla tesi formulata da Schulz, era stato già correttamente rilevato da Adolf Friedrich Rudorff e da Otto Lenel<sup>13</sup>.

La sistematica è, pertanto, integralmente edittole<sup>14</sup>. Il dato può trovare una significativa conferma considerando il trattamento riservato all'opera dai commissari di Giustiniano: l'ordine Bluhme-Krüger rivela come lo spoglio avvenne in stretta connessione con quello del grande commentario edittole<sup>15</sup>.

---

un'epitome postclassica dell'opera più vasta». Propende, ancora, a ritenere l'opera spuria Guarino 1996, 492: «Sotto il nome di Paolo va anche un'opera di 23 libri intitolata *Breve edictum* o *Brevia*, che la dottrina dominante ritiene sia stata scritta a titolo di riassunto dell'opera più grande, ma che noi tendiamo a credere non essere stata compilata da Paolo, bensì da giuristi dell'epoca successiva». L'opera è considerata un'«epitome postclassica» dei *libri ad edictum* anche da De Filippi 1998, 77.

<sup>13</sup> Cfr. Rudorff 1869, 15 e 279 (*Rubricae ex ordine edicti digestae*). L'autore, dopo aver sottolineato che la denominazione dell'opera allude alla sua brevità rispetto al monumentale commento all'editto in settantotto libri, cui si aggiungono i due dedicati all'editto degli edili curuli (v. *supra*, nt. 9), osserva «etenim in Vaticanis fragmentis 310 et 311 extant capita libri vicensimi tertii, quae tamen ex ultimis libris sumpta videntur, cum Cinciae legis exceptio, de qua agitur, in his libris sedem haberet». Anche Lenel 1889.I, 956, inserisce la trattazione di Vat. 310-311 [F. 17] sotto la rubrica *Si quid contra legem senatusve consultum factum esse dicitur* (E. 279). Su questa rubrica, nell'ambito della quale «era sicuramente considerata la *lex Cincia*, e probabilmente anche la *lex Plaetoria*», cfr. De Martino 1937, 88. Sulla questione, v. da ultimo Cossa 2020, 376-372, nt. 46, secondo cui la ricostruzione di Fritz Schulz sulla sistematica dell'opera è «superabile» tenendo conto del fatto che «il contenuto di *Frag. Vat.* 310-311 potrebbe adattarsi» proprio alla rubrica edittole *Si quid contra legem senatusve consultum factum esse dicitur*. L'autore osserva, inoltre, che la trattazione di Vat. 310-311 è preceduta da una sequenza ricavata dal settantunesimo libro *ad edictum* di Paolo (Vat. 298-309).

<sup>14</sup> Cfr. Jörs 1888, 10, secondo cui si tratterebbe di un estratto («Auszug») dell'opera più estesa. In questo senso, cfr. Anche Berger 1918, 714: «Die Arbeit stellt, soweit man aus den wenigen kurzen Fragmenten schließen darf, eine kurzgefaßte Behandlung des Edikts. Die Materienfolge des Edikts ist beibehalten». Secondo Orestano 1965, 362 (= 2000, V 43), ci troveremmo di fronte «un commento più succinto dell'editto, intitolato *Breve edictum* o *Brevia* in 23 libri, che forse non è altro che un estratto dell'opera maggiore *ad edictum*». In questo senso, cfr. anche Giaro 1999, 50; Giomaro 2016, 38 e nt. 42 (ma v. anche 54-55, dove si ipotizza che l'estrazione delle massime dai libri *ad edictum* possa essere frutto del lavoro delle scuole di diritto tardoantiche); nonché Cossa 2020, 376-377.

<sup>15</sup> L'osservazione è di Cossa 2020, 375-376. Sul trattamento riservato dai compilatori, cfr. *infra*, § 5.

Rimane, allo stato delle nostre conoscenze, indimostrabile – e non ha trovato seguito in letteratura – la congettura formulata da Gaetano Scherillo, secondo cui l’opera paolina avrebbe, invero, imitato il commento all’editto provinciale di Gaio<sup>16</sup>.

In ordine alla traduzione del titolo, si è optato, in questa sede, per *Ventitrè libri di compendi [sull’editto]*: questa scelta mi è sembrata rispettosa del dato linguistico<sup>17</sup>.

## 2. Ipotesi sulla sua datazione

I frammenti superstiti contengono solo due riferimenti alla legislazione imperiale. Il primo si trova in Paul. 3 *brev.*, D. 4.6.8 [F. 3], che ricorda una costituzione di Marco Aurelio e di Commodo destinata ad estendere l’ambito di applicazione dell’editto *Ex quibus causis maiores viginti quinque annis in integrum restituuntur* (E. 44)<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Scherillo 1968, 65-66, nt. 1 (= 1992, I 47-48, nt. 1): «Verosimilmente, fra i due commentari edittali di Gaio corre lo stesso rapporto che corre tra il commentario maggiore *ad edictum* di Paolo, ed il più breve commentario, in ventitrè libri, noto sotto il nome di *breve edictum*, ovvero di *libri brevium* o di *libri de brevibus*. Può essere che anche questo più breve commentario (il titolo con cui è noto non è certo il titolo originale) fosse un commento all’editto provinciale. Se questo è vero, potrebbe essere congettura da non respingere quella che Paolo avesse imitato Gaio». In senso decisamente contrario, v. Santalucia 1975, 49, nt. 130. L’ipotesi di Scherillo sembra coinvolgere, nuovamente, il tema dei rapporti dell’opera paolina con gli *ad edictum monitorium libri VI* di Callistrato, in relazione ai quali è stata, con maggiore decisione, sostenuta la tesi, condivisibilmente rigettata da Bernardo Santalucia, della destinazione al commento dell’editto provinciale: v. Schulz 1946, 193 (= 1961, 238 [= 1975, 344]); nella letteratura più recente, v. Puliatti 2020, 66 e nt. 5. Sulla questione, cfr. anche Martini 1969, 101-102, nt. 88. È appena il caso di ricordare che Scherillo 1948, 449, nt. 24 (= 1992, I 82, nt. 24), si era, in precedenza, pronunciato diversamente, propendendo, piuttosto, per l’origine postclassica dell’opera.

<sup>17</sup> Può forse costituire una spia della difficoltà di rendere efficacemente il titolo dell’opera quanto osserva Johnston 1987, 150, a proposito della traduzione delle relative *in-scriptiones* del Digesto nella traduzione inglese curata da Alan Watson, lamentando la mancanza di uniformità: «the translation produces no fewer than nine variations ranging from “notes”, “breviary”, “short points” to “abridgements”».

<sup>18</sup> Il dato è oltremodo valorizzato da Fitting 1908, 88-89, per ipotizzare che l’opera sia stata scritta da Paolo tra i *libri ad Sabinum* e quelli *ad edictum*, rispetto ai quali costituirebbe, dunque, un lavoro preparatorio (sul punto, cfr. anche *infra*, nt. 24). L’ipotesi di Fitting è seguita da Liebs 1997, 155-156. In senso critico, v. già Berger 1918, 714: «Doch ist

Senz'altro meno significativa, alla luce della prima testimonianza, è la successiva citazione di un rescritto di Antonino Pio, menzionato come *divus*, in Vat. 310 [F. 17]<sup>19</sup>. Possiamo dunque individuare come *terminus post quem* per la redazione dell'opera il 177 d.C., anno in cui Commodo fu associato al trono da Marco Aurelio<sup>20</sup>.

I frammenti a noi pervenuti non contengono alcuna citazione di giuristi<sup>21</sup>.

La formulazione di ipotesi relative alla datazione dell'opera non può, comunque, prescindere dalla definizione dei suoi rapporti con i *libri ad edictum*, tenendo anche conto delle notevoli difficoltà che sussistono nell'individuazione della cronologia di questi ultimi<sup>22</sup>.

In relazione alla precisazione dei rapporti tra le due opere di commento all'editto paoline, la storiografia ha finora espresso due orientamenti, tra loro difficilmente conciliabili<sup>23</sup>. Da un lato, viene formulata l'ipotesi che la composizione dell'opera meno estesa abbia preceduto la redazione del monumentale commento sull'editto, dall'altro, vi è chi pensa, invece, che la scrittura del compendio debba essere necessariamente successiva e, perfino, che possa trattarsi di una seconda edizione dei *libri ad edictum*<sup>24</sup>.

---

diese Annahme durchaus nicht zwingend, weil, wie ja Fitting selbst bemerkt, Paulus sich nicht streng an die Regeln des Kurialstils hielt».

<sup>19</sup> Cfr. Berger 1918, 715. Non conosciamo né il luogo, né la data di nascita del giurista, così come ignoriamo quelli della sua morte. È stato ipotizzato che Paolo sia nato tra il 157 e il 161. Intorno al 160, secondo Liebs 1997, 150-151. Sul punto, cfr. Pontoriero 2018a, 4 e nt. 6.

<sup>20</sup> Il 27 novembre 176, in occasione del trionfo del padre, Commodo assume il titolo di *imperator*. Nella monetazione del 177 compaiono i titoli di *Augustus* e di *pater patriae*. Sulle tappe dell'ascesa imperiale di Commodo, v. Gerardini 1974, 15 e Firpo 1999, 255-256.

<sup>21</sup> Lo ricorda Liebs 1997, 156: «Andere Juristen waren anscheinend nicht angeführt, nur hin un wieder eine Kaiserkonstitution». L'autore si riferisce solo a Paul. 3 *brev.*, D. 4.6.8 [F. 3], senza considerare il – del resto poco rilevante ai fini della datazione – rescritto di Antonino Pio citato in Vat. 310 [F. 17].

<sup>22</sup> Sulla cronologia dei *libri ad edictum* di Paolo, cfr. de Petris 2018, 27-36. Al riguardo, v. le osservazioni di Brutti 2020, 36-37 e nt. 159, il quale propende a ritenere che i *libri ad edictum* siano stati composti «tra l'impero di Settimio e i primi anni di Antonino Caracalla». In questo senso, nella letteratura più recente, cfr. anche Sciortino 2022, 28, nt. 55.

<sup>23</sup> È appena il caso di ricordare che la tesi sostenuta da Beseler 1938, 184, secondo cui i *manualium libri tres* di Paolo costituirebbero «ein nachclassischer Auszug aus *Pauli libri ad edictum*», è stata validamente confutata da Stein 1960, 479-481.

<sup>24</sup> Per quest'ultimo orientamento, cfr. Rudorff 1869, 15, il quale ipotizza che l'opera possa costituire una seconda edizione dei *libri ad edictum*: «Potest igitur, ut brevium libri priorem longioris commentarii editionem continuerint, cum praesertim exploratum sit

### 3. *Lo stile e i temi affrontati*

Come ho avuto modo di osservare nel paragrafo precedente, i pochi frammenti dell'opera superstiti non contengono alcuna citazione giurisprudenziale, mentre risultano piuttosto esigui i riferimenti alla legislazione imperiale<sup>25</sup>. Lo stile della trattazione, per quanto ci è dato ricostruirlo, appare particolarmente essenziale, spesso limitato alla mera enunciazione del dato normativo o della *regula iuris* da applicare<sup>26</sup>.

L'opera segue integralmente la sitematica dell'editto, riflettendone dunque i temi<sup>27</sup>. Rispetto alla proposta di ricostruzione palinogenetica formulata da Otto Lenel, in questa sede si è ritenuto di accogliere una correzione suggerita da David Johnston e di ricondurre quindi il frammento Paul. 16

---

Paulum aliorum quoque operum repetitas editiones confecisse». Pensano, invece, ad un estratto dall'opera più estesa Jörs 1888, 10 (cfr. *supra*, nt. 14); Costa 1909, 109, secondo cui i «*brevia* o *breve edictum*» costituirebbero «probabilmente un breve riassunto» dei *libri ad edictum* e Krüger 1912, 231. In questo senso, cfr. anche Giomaro 2016, 38, nt. 42 («quasi delle massime che si possono pensare estratte dagli stessi libri *ad edictum*»). Per la prima ipotesi, cfr. Pernice 1870, 104-105; Karlowa 1885, 636 e Fitting 1908, 88-89. Secondo Berger 1918, 714, la questione rimane aperta, anche se proprio il titolo dell'opera, implicando il confronto con la versione più estesa, indurrebbe senz'altro a ritenere quest'ultima più risalente rispetto al successivo compendio in ventitrè libri. Appare forse più debole, ma comunque dotata di una certa efficacia persuasiva, un'ulteriore osservazione formulata dall'autore: accedendo alla tesi secondo cui si tratterebbe di un lavoro preparatorio al più esteso commento editale non si vede per quale motivo il giurista avrebbe, comunque, deciso di pubblicarlo. La tesi secondo cui la redazione dell'opera può aver preceduto la scrittura del più ampio commento editale viene riproposta da Liebs 1997, 155. Quest'ultimo autore ipotizza, in particolare, che Paolo abbia semplicemente denominato l'opera *ad edictum praetoris libri XXIII*, mentre il riferimento alla brevità della trattazione sarebbe conseguenza della successiva pubblicazione dell'opera più ampia. Sulla questione, v. anche Cossa 2020, 376, nt. 46.

<sup>25</sup> L'assenza di citazioni giurisprudenziali nei frammenti superstiti, pur potendo essere stata determinata dalle scelte effettuate dai commissari di Giustiniano, è certo un'indicazione non dissonante rispetto alla tendenza paolina, ben nota alla storiografia, di non dare ampiamente conto, a differenza di quanto accade nei *libri ad edictum* di Ulpiano, dei diversi orientamenti emersi nel dibattito tra i giuristi: cfr. per tutti Luchetti 2018, 41-42 e Giachi 2022, 8-11.

<sup>26</sup> Lo nota, incidentalmente, Stein 1960, 480, osservando che: «the rulings in the *Brevia* are much more terse than those in the *Manualia*». Sull'apporto di Paolo e della giurisprudenza severiana nell'elaborazione di massime di portata generale, v. anche Id. 1966, 107-108. L'estrema concisione dei frammenti superstiti è notata anche da Giomaro 2016, 38-39, nt. 42.

<sup>27</sup> Cfr. *supra*, § 1.

*brev. ed.*, D. 50.17.148 [F. 16] nell'ambito della rubrica editale *Quae fraudationis causa gesta erunt* (E. 225), anziché a quella *De privilegiariis creditoribus* (E. 219)<sup>28</sup>.

#### 4. Destinatari e funzione

I dati in nostro possesso non permettono di considerare i *Brevium [ad edictum] libri XXIII* un'opera pseudoepigrafa, né un'epitome dei *libri ad edictum* realizzata in età tardoantica. In mancanza di altre indicazioni, è metodologicamente corretto prestar fede ai dati provenienti dalle *inscriptions*. L'esegesi dei frammenti superstiti dimostra, inoltre, come l'opera non dia conto di innovazioni o modifiche del diritto vigente successive all'inizio del terzo secolo.

Sembra da escludere anche la tesi secondo cui si tratterebbe di una prima edizione dei *libri ad edictum*, in ragione dell'impiego del genitivo *brevium*, che presuppone il riferimento ad un'opera già edita e più ampia, e della diversa mole delle due opere, ventitrè libri contro settantotto (cui si aggiungono anche i due dedicati all'editto degli edili curuli), che fa, invece, propendere a ritenere le due trattazioni come del tutto non sovrapponibili, anche nei caratteri e nella destinazione<sup>29</sup>.

A mio modo di vedere, l'opera potrebbe essere stata originariamente destinata a rispondere alle esigenze dalla pratica, a mo' di prontuario, o, magari, proprio nell'ambito della *Rezitationspraxis*, che, secondo quanto hanno permesso di dimostrare, contro un vecchio e radicato pregiudizio storiografico, recenti accurate indagini, andava diffondendosi nell'impero, già nella prima metà del terzo secolo<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> Cfr. *infra*, 58-59.

<sup>29</sup> La stesura di seconde edizioni delle opere giurisprudenziali è talvolta attestata dalle fonti. Cfr. Vat. 247: *Paulus libro I editionis secundae de iurisdictione tutelarum*. Const. Cordi, 3, ci informa che i *libri ad Sabinum* di Ulpiano erano giunti alla seconda edizione: sul punto, rinvio a Pontoriero 2017, 540-541, nt. 4.

<sup>30</sup> Sul diffondersi della prassi della *recitatio* ben prima dell'età costantiniana, v. gli spunti offerti, con specifico riferimento agli *Excusationum libri VI* di Modestino, da Volterra 1970, 581-604 (= 1993, V 305-326) e la puntuale ricostruzione offerta da Marotta 2007a, 934-964; Id. 2007b, 1643-1669; Id. 2012, 357-385. Sul punto cfr. anche Viarengo 2021, 41-48.

## 5. Il trattamento da parte dei compilatori

Abbiamo già anticipato che lo spoglio dell'opera avvenne in stretta connessione con quello dei libri *ad edictum*<sup>31</sup>. In particolare, l'ordine Bluhme-Krüger colloca al n. 96 i primi ventisette libri del grande commentario edittale e al n. 97 i primi cinque del compendio<sup>32</sup>. Ancora, lo spoglio del sedicesimo libro di quest'ultimo segue (ordine Bluhme-Krüger, n. 103) quello dei libri dal cinquantatreesimo al settantottesimo dell'*ad edictum* (ordine Bluhme-Krüger, n. 102)<sup>33</sup>. La stretta connessione tra le due opere è ancora evidenziata dal fatto che lo spoglio dei libri dal sesto all'ottavo del compendio avvenne ancora in successione (ordine Bluhme-Krüger, n. 6) a quello dell'ampia sezione – dal ventottesimo all'inizio del quarantottesimo – dei libri *ad edictum* assegnato alla *pars Sabiniana* (ordine Bluhme-Krüger, n. 5)<sup>34</sup>.

Come ha avuto modo di sottolineare, persuasivamente, Giovanni Cossa il dato porterebbe dunque a ritenere: «che i tomi dei *Brevia* di cui non abbiamo testimonianze dirette, intercorrenti tra il *liber* 8 (di massa sabiniana [...]) e il 16, venissero spogliati in concomitanza di ulteriori segmenti del commentario maggiore (e, dunque, prevalentemente in seno alla massa edittale)»<sup>35</sup>.

---

<sup>31</sup> Cfr. *supra*, § 1. Cossa 2020, 377 e nt. 49 osserva come i libri *ad edictum* e il compendio «vennero consultati in maniera consecutiva». Il dato farebbe pensare a «una consapevole selezione del materiale da abbinare alla lettura dei lavori più importanti».

<sup>32</sup> Krüger 1870, 53\*; Mantovani 1987, 94; Honoré 2010, 158. Sul punto, cfr. inoltre Cossa 2020, 375 e nt. 44.

<sup>33</sup> Krüger 1870, 50\*; Mantovani 1987, 94; Honoré 2010, 158. Cfr. Cossa 2020, 375 e nt. 44.

<sup>34</sup> Krüger 1870, 50\*; Mantovani 1987, 90; Honoré 2010, 152. Cfr. ancora Cossa 2020, 367 e nt. 19. Sono commentari *ad edictum* di massa Sabiniana, oltre ai già menzionati Paul. 28-48 *init. ad ed.* e Paul. 6-8 *brev.*, Ulp. *ad ed.* 26-52 *init.*, Gai. *ad ed. prov.* 9-18, Gai. *de testamentis et de legatis ad edictum*. Cfr. Mantovani, *op. cit.*, 27 e nt. 51 e Falchi 1989, 168-169. Quest'ultimo autore ipotizza che il raggruppamento derivi dall'attività delle scuole di diritto pregiustiniane (in tal senso, in precedenza, cfr. Arangio-Ruiz 1931, 306). In relazione alla questione, Giovanni Cossa osserva: «sembra più prudente attenersi a individuare un mero meccanismo di attrazione tra i libri *ad Sabinum* e quelli *ad edictum* operante sul versante delle materie trattate».

<sup>35</sup> Cossa 2020, 377, nt. 49. L'autore ricorda la «speciale prudenza» manifestata al riguardo da Honoré 2010, 66, nt. 292: «The 23 books of Paul's *brevia* seem to have been available to the commissioners, but their distribution between the Sabinian and edictal masses is uncertain, apart from the few which excerpts survive».

L'esame dei frammenti contenuti nel Digesto conferma la tendenza dei commissari di Giustiniano, già messa in luce con riferimento all'opera *ad edictum* più ampia, di utilizzare brevi escerti paolini a complemento della trattazione ulpiana<sup>36</sup>. Dell'unico scostamento proposto in questo volume rispetto alla palingenesi di Otto Lenel si è già dato conto<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> Cfr. Luchetti 2022, x, il quale osserva come tale «circostanza» renda «almeno a tratti, la ricostruzione contenutistica e palingenetica dell'opera paolina fortemente debitrice del corrispondente testo del giurista di Tiro».

<sup>37</sup> Cfr. *supra*, § 3.